

PROTOCOLLO DI INTESA
PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEGLI INVESTIMENTI
IN SICUREZZA STRADALE

TRA

REGIONE LAZIO

**ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL LAZIO
(ANCI LAZIO)**

E

UNIONE DELLE PROVINCE DEL LAZIO (UPI LAZIO)

La **Regione Lazio**, con sede in Roma via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7- 00145 Roma (C.F.80143490581), da qui in avanti denominata "**Regione**", rappresentata da _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in _____ ;

L'**Associazione Regionale Comuni del Lazio** denominata **ANCI Lazio**, con sede in Roma – Via dei Prefetti, 41 (C.F. _____) rappresentata da _____, domiciliato per la carica in _____ ;

L'**Unione delle Province del Lazio** denominata **UPI Lazio**, con sede in Roma –Via delle Tre Cannelle 1b – (C.F. _____), rappresentata da _____ domiciliato per la carica in _____ ;

PREMESSO

- Che, nel periodo 2002-2013 gli incidenti stradali nella Regione Lazio hanno determinato 6.312 morti e 482.183 feriti, con un costo sociale medio annuo pari ad oltre 2.301 milioni di Euro;
- che, solo nel 2013, sul territorio laziale sono occorsi 22.167 incidenti con lesioni che hanno determinato 366 morti e 30.781 feriti, con un costo sociale totale di _____

2.258 milioni di Euro;

- che, sempre in riferimento all'anno 2013, la Regione Lazio è seconda solo alla Regione Lombardia quanto a numero di incidenti stradali con lesioni e per numero di morti e feriti;
- che, pertanto, è assolutamente prioritario individuare le migliori azioni da adottare al fine di ridurre il numero di incidenti stradali, e conseguentemente il numero di morti e di feriti che si registrano ogni anno;
- che, per conseguire tale obiettivo, è necessario definire un Programma di azioni e di interventi prioritari ai fini della sicurezza stradale mettendo in campo tutte le risorse a disposizione, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
- che il miglioramento della sicurezza stradale rientra nei compiti istituzionali delle Amministrazioni Locali e della Regione;
- che, tra i compiti istituzionali di ANCI Lazio e di UPI Lazio, vi è lo studio di problemi che interessano i Comuni e le Province intervenendo con propri rappresentanti nelle sedi in cui si discutono gli interessi delle autonomie locali, assicurando un coordinamento tra le autonomie;
- che, nel decennio 2001-2010, con la programmazione attuativa del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS), sono state rese disponibili in favore della Regione Lazio risorse per un totale di € 33.574.231,81, quali contributi da erogare alle Amministrazioni Locali per la realizzazione di interventi ed attività in materia di sicurezza stradale, con un cofinanziamento da parte di Comuni e Province compreso tra il 40% e il 60% del totale dei progetti proposti;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 208 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm ed ii., gli Enti Locali destinano ogni anno ad interventi di miglioramento della sicurezza stradale ed ad attività ad esse connesse ed in generale al miglioramento della sicurezza stradale una quota pari al 50% dei proventi da sanzioni amministrative per trasgressioni alle norme del Codice della Strada;

CONSIDERATO

- che, a seguito dell'accertata disponibilità di risorse derivanti da economie del 3°, 4° e 5° Programma di attuazione del PNSS, pari ad oltre 3 milioni di euro, è possibile attivare una procedura concertativa ai fini del finanziamento di ulteriori interventi e attività che, tenuto conto delle finalità stabilite dal PNSS, possano intervenire su punti di maggiore criticità, sulla base dell'analisi dei dati riferiti alla situazione più recente occorsa sul territorio regionale in

riferimento all'incidentalità stradale;

- che, anche in considerazione della condizione economico-finanziaria attuale, si rende opportuno predisporre adeguati strumenti e forme di programmazione e coordinamento delle risorse a disposizione di tutte le Amministrazioni coinvolte in tale ambito, in modo da aumentare l'efficacia della spesa in materia di sicurezza stradale, riducendo l'incidentalità e il costo sociale ad essa riferito;
- che, dall'elaborazione prodotta dal Centro di Monitoraggio della Regione Lazio sui dati del Ministero dell'Interno, nel triennio 2010-2012, solo con riferimento ai comuni capoluogo, l'ammontare medio delle riscossioni da proventi da sanzioni di cui al succitato art. 208 è pari a oltre 126 milioni di Euro;
- che, la Regione Lazio, attraverso il Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale, potrà offrire il necessario supporto tecnico al fine di consentire l'elaborazione di un Programma pilota che individui nell'ambito del territorio regionale le situazioni di massima criticità e gli ambiti di intervento ritenuti prioritari per la sicurezza stradale nel territorio della Regione Lazio, al fine di massimizzare l'efficacia dell'investimento in tale ambito;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Obiettivi e strumenti

- 1) Il presente protocollo ha lo scopo:
 - a) di migliorare la finalizzazione degli investimenti in materia di sicurezza stradale utilizzando quota parte dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 208 del Dlgs. 285 del 30 aprile 1992 e gli ulteriori finanziamenti che si rendano disponibili a livello regionale, incluse le economie derivanti dall'attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ;
 - b) di favorire l'efficienza economica e l'efficacia sociale degli investimenti di cui al punto a) mediante un insieme sistematico di iniziative indirizzate a sviluppare una cultura della sicurezza stradale ed a migliorare la qualità della progettazione degli Enti Locali ;
 - c) di promuovere un più stretto raccordo tra Regione ed Enti Locali in materia di pianificazione, programmazione e attuazione di interventi per migliorare la sicurezza stradale e di azioni per il miglioramento della produzione dei dati relativi all'incidentalità rilevati dalle polizie locali.
- 2) Per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, l'ANCI Lazio l'UPI Lazio e la Regione Lazio individuano le forme di collaborazione necessarie ai fini del miglioramento della sicurezza stradale in ambito

regionale. Per lo scopo definiscono:

- a) un Programma pilota condiviso che individua le attuali maggiori criticità sulle quali concentrare gli investimenti in materia di sicurezza stradale sulla base dei dati delle analisi e delle elaborazioni riferiti alle caratteristiche dell'incidentalità sul territorio della Regione Lazio, sviluppati dal Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale della Regione Lazio;
- b) le risorse finanziarie da destinare al programma pilota e la specifica procedura di destinazione delle stesse, correlata agli ambiti di intervento ritenuti prioritari, sulla base delle elaborazioni e delle analisi di cui al punto precedente;

Art. 2 Programma Pilota

- 1) Regione Lazio, Anci Lazio e Upi Lazio definiscono, a cadenza triennale, obiettivi, azioni ed ambiti di intervento di un Programma Pilota volto alla promozione dell'efficacia degli investimenti in materia di sicurezza stradale e alla promozione della sensibilizzazione e della formazione in tale ambito;
- 2) Il Programma Pilota di cui al punto 1 rappresenta gli ambiti prioritari e gli obiettivi strategici cui indirizzare gli interventi in materia di sicurezza stradale per il territorio regionale, tenuto conto delle indicazioni del PNSS, delle recenti elaborazioni, delle analisi e degli indicatori più rilevanti riferiti ad incidentalità e costi sociali, resi disponibili dal Centro di monitoraggio della Regione Lazio - CEREMSS, in una documentazione tecnica allegata e parte integrante del Programma Pilota stesso;
- 3) Il Programma Pilota stabilisce, inoltre, le modalità di assegnazione delle risorse di investimento disponibili, ed eventuali criteri di preferenza nell'ambito delle procedure amministrative di attribuzione di benefici economici alle Amministrazioni Locali attivate dalla Regione Lazio, anche in considerazione della percentuale della quota di cui al successivo art. 3.2.
- 4) Il Programma Pilota è adottato dalla Regione Lazio quale strumento di riferimento e di supporto per tutte le Amministrazioni del Lazio in materia di investimenti in sicurezza stradale.
- 5) La documentazione tecnica di riferimento del Programma Pilota, a disposizione di tutte le amministrazioni locali per l'esame delle criticità del proprio territorio ai fini della formulazione di progetti ed interventi in materia di sicurezza stradale, sarà periodicamente aggiornata dalla Regione Lazio sulla base dell'avanzamento delle elaborazioni prodotte dal CEREMSS.

Art. 3 Risorse

- 1) Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, la Regione Lazio destinerà le economie della programmazione attuativa del Piano Nazionale della Sicurezza stradale, secondo la procedura concertativa prevista dal Bando per il 3° e per il 4-5° Programma, e le eventuali ulteriori risorse rese disponibili in tale ambito.
- 2) Gli Enti Locali, nella programmazione di interventi in materia di sicurezza stradale, ai fini dell'accesso ai benefici e ai contributi regionali previsti, si impegnano a promuovere la realizzazione di progetti in linea col programma pilota di cui al punto 2 e a destinare, per gli stessi, quota parte dei proventi di cui all'art 208 del Dlgs. 285 del 30 aprile 1992, pari a non meno del 10% dell'ammontare delle riscossioni avvenute nella precedente annualità.

Art. 4 Ammissibilità, valutazione e monitoraggio dei progetti pilota

- 1) Una Commissione, presieduta dal Dirigente della competente area regionale, composta da un rappresentante dell'Anci Lazio, da un rappresentante dell'Upi Lazio e da due rappresentanti regionali, sarà nominata ai fini della verifica della rispondenza agli obiettivi e ai criteri del programma pilota dei progetti presentati dalle Amministrazioni Locali, nelle modalità che saranno definite nell'ambito della procedura amministrativa che sarà attivata da parte della Regione Lazio;
- 2) Le proposte ritenute conformi al programma pilota saranno successivamente valutate secondo i criteri stabiliti nel programma stesso, ai fini della formulazione di apposita graduatoria;
- 3) La graduatoria dei progetti pilota in materia di sicurezza stradale, definita dalla Commissione di cui al punto 1 sarà trasmessa alla competente struttura regionale per la relativa approvazione e pubblicazione;
- 4) Sui progetti ammessi al finanziamento ai sensi del Programma Pilota di cui al presente protocollo potrà essere effettuato per i tre anni successivi alla concessione del beneficio economico previsto, un apposito monitoraggio ai fini della valutazione di efficacia dell'intervento stesso;
- 5) La Commissione terrà conto dei risultati del monitoraggio e della valutazione di cui al punto precedente ai fini dell'elaborazione dei successivi Programmi Pilota.

Art. 5 Compiti delle parti

- 1) Anci Lazio e Upi Lazio si impegnano a promuovere, nei rispettivi ambiti di competenza, la più ampia partecipazione delle Amministrazioni locali alle azioni e alle finalità del presente protocollo d'Intesa;

- 2) La Regione Lazio si impegna a supportare, con le analisi e le elaborazioni a disposizione del Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale, le Amministrazioni locali nella definizione di progetti rispondenti al Programma Pilota;

Art. 7 – Attuazione del Protocollo

I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente protocollo sono:

per la Regione Lazio:;

per ANCI Lazio:;

per UPI Lazio:;

Art. 8 – Efficacia e durata

Il presente Protocollo d’Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e non prevede termine per la sua durata.

Art. 9 - Controversie

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Il presente atto è redatto in unico esemplare per la sottoscrizione in forma digitale ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.16 della Tabella all.B del D.P.R. 642 del 1972.

Letto e sottoscritto

Per la Regione Lazio

Per l’ANCI Lazio

Per l’UPI Lazio
